AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

“NOMINE FIRA DI CIANCIOTTA E DI SALVATORE ILLEGITTIME”, D’ALFONSO SI RIVOLGE ALL’ANAC

17 Marzo 2023



PESCARA – L’Autorità nazionale anticorruzione accerti e verifichi se sussista la ipotesi della “inconferibilità”, in relazione alle nomine di Stefano Cianciotta e Nicoletta Di Salvatore a consigliere del nuovo cda della Fira spa, avvenute il 13 febbraio da parte della giunta regionale abruzzese.

La perentoria richiesta è stata protocollata il 15 marzo dal deputato del Partito democratico, Luciano D’Alfonso. Oltre che al Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione della Regione Abruzzo e, per conoscenza, alla Procura regionale della Corte dei Conti. E ha presentato su tema una seconda interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e ora nella segnalazione all’Anac,

Per l’ex presidente della Regione, infatti la nomina della giunta regionale è “palesemente illegittima”.

Stefano Cianciotta e Nicoletta Salvatore erano infatti rispettivamente ex presidente e vicepresidente di Abruzzo Sviluppo spa, società in house controllata al 100% dalla Regione, che è stata incorporata il 16 dicembre scorso alla Fira, la Finanziaria regionale, per creare la società unica regionale per lo sviluppo economico abruzzese.

Presidente del nuovo ente rimasto è Giacomo D’Ignazio, già presidente della “vecchia” Fira, e nel cda come consiglieri sono entrati, con nomina del 23 febbraio, Cianciotta e Salvatore, ad ampliare il preesistente cda della Fira, composto, oltre che dal presidente D’Ignazio, dalla vice Consuelo Di Martino, e dal consigliere Antonio Paraninfi.

D’Alfonso sostiene che i due non potevano ottenere questo incarico, perché è stato violato quanto previsto dal decreto legge 39 del 2013, il quale stabilisce, all’articolo 7, che “non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto

privato in controllo pubblico di livello regionale a coloro che nell'anno precedente ha ricoperto l'incarico di Presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

Ed è il caso di Cianciotta e Salvatore, che fino al 31 dicembre, sono stati appunto ai vertici del poi disciolto e incorporato Abruzzo sviluppo.

D'Alfonso aveva chiesto ai due ministri "dispongano di elementi sulla situazione esposta in premessa, se condividano il quadro interpretativo sopra illustrato e, per quanto di loro competenza, se intendano adottare iniziative volte a garantire il rispetto della normativa vigente, che prevede per tali fattispecie l'inconferibilità dell'incarico in questione".

Per quanto riguarda invece la segnalazione all'Anac, secondo l'onorevole abruzzese, la vicenda non può essere assimilata a quella verificatasi nel Lazio con la nascita della Lazio Crea spa, scaturita dalla fusione di due società in house, Lazio Service e Lait Lazio innovazione, oggetto di parere dell'Anac il 25 novembre 2015 sempre in tema di inconferibilità. In quel caso giungendo alla conclusione che era stato legittimo mantenere in carica un componente di uno dei due vecchi cda.

Si legge nella segnalazione: "si ritiene che la fattispecie esaminata dall'Anac non possa in alcun modo essere applicata al caso della Fira S.p.A. che ha incorporato la società Abruzzo Sviluppo S.p.A. Infatti, dal punto di vista fattuale le due vicende sono totalmente differenti, giacché nella fattispecie di Fira spa, che ha incorporato Abruzzo Sviluppo, quest'ultima alla data del 31 dicembre 2022 ha cessato di esistere e i suoi componenti del cda (Cianciotta e Salvatore) hanno cessato e sono decaduti dallo loro cariche, e in data 13 febbraio 2023, data di nomina dei componenti dell'organo amministrativo di Fira S.p.A. a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti del cda da 3 a 5, i precedenti amministratori di Abruzzo Sviluppo non erano più in carica da più di un mese e mezzo".

Mentre, nel caso di Lazio crea, "al momento della nomina del necessario nuovo organo amministrativo della neonata società, i precedenti amministratori delle dette società erano ancora in carica".

Insomma, ragiona D'Alfonso la vicenda della Fira è differente, "per le modalità in cui è avvenuta, considerando il fattore temporale, le stesse previsioni del progetto di fusione e la stessa volontà come espressa negli atti deliberativi, non appare in alcun modo sostenibile".

Peraltro, "come già evidenziato nel caso della società Crea Lazio, due società avevano deciso di fondersi per crearne un'altra rispetto alla quale occorreva necessariamente individuare ex novo un consiglio di Amministrazione in precedenza non esistente. Nel caso di Fira S.p.A., la stessa società, dopo l'incorporazione di Abruzzo Sviluppo (cessata come da progetto di fusione) aveva già un suo consiglio di amministrazione a tre componenti (diversamente da quanto accaduto per Lazio crea) che ha continuato a gestire regolarmente la società nell'esercizio dei suoi più ampi poteri". E dunque, questo altro passaggio chiave, "non vi era alcuna necessità di 'confermare' altri amministratori nella FIRA S.p.A. se non si fosse proceduto ad ampliare il numero di componenti del cda da 3 a 5".

Ancora, "per ritenersi che la nomina possa essere considerata come 'conferma' presso lo stesso ente, si dovrebbe sostenere che la Fira, non costituisce una società diversa da Abruzzo Sviluppo., ovvero che Abruzzo Sviluppo altro non è che Fira in un nuovo assetto organizzativo e che non perde la propria identità. Con la conseguenza che le nuove nomine (ovvero conferme) sarebbero avvenute presso lo stesso Ente, dovendosi ritenere la fusione non già come fatto estintivo della società incorporata ma come organizzativo".

Ma "sostenere che Abruzzo Sviluppo S.p.A., all'esito della incorporazione, non abbia perso la propria identità contrasta con quanto stabilito nel progetto di fusione approvato dalle due società".

D'Alfonso, a questo proposito cita una sentenza del luglio 2021 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che "nel ricostruire il sistema afferente la qualificazione giuridica della fusione societaria e rifacendosi a principi del diritto comunitario, ha affermato che nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata si estingue".

Ed è proprio il caso di Abruzzo sviluppo, per cui "l'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue; resta, invece, come soggetto giuridico l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima. Non si prospetta pertanto una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio".

Acclarato dunque che Fira è ente diverso rispetto ad Abruzzo Sviluppo, tirando i fili del ragionamento, Cianciotta Salvatore sono ex amministratori, nominati in un nuovo ente, dopo appena un mese e mezzo dal precedente incarico.

Ma questo è illegittimo, protesta D’Alfonso, perché il decreto legge 39 del 2013 dice chiaramente che “non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a coloro che nell’anno precedente ha ricoperto l’incarico di Presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli